



LE GUIDE

NOVEMBRE 2015 | TECNICA DELLA SCUOLA

# IMMESSI IN RUOLO DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

A CURA DI SALVATORE PAPPALARDO E LETIZIA SALONIA

*Lo stato giuridico è quell'insieme di norme che regolano il rapporto di lavoro del pubblico impiego dall'assunzione alla cessazione del servizio. Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato oltre che dalla normativa di rango primario da:*

- *CCNL/SCUOLA (Contratto Collettivo Nazionale/Scuola)*
- *CCNI/SCUOLA (Contratto collettivo Nazionale Integrativo)*

*Nella contrattazione la parte pubblica è rappresentata dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) e i lavoratori dai sindacati.*

*Il personale docente non può esercitare alcuna attività se non dietro autorizzazione del dirigente scolastico e a condizione che sia compatibile con gli orari di servizio.*

*La funzione docente viene espressamente individuata (cfr. art. 395 del decreto legislativo 297 del 1994) come attività d'insegnamento e come partecipazione alla gestione dell'istituzione scolastica.*

- *L'attività d'insegnamento intesa come: trasmissione della cultura, contributo alla elaborazione di essa, impulso alla partecipazione dei giovani al processo culturale e alla formazione umana e critica della personalità dei giovani.*

*Detti aspetti, vengono ripresi nel CCNL/SCUOLA dall'articolo 26 con una maggiore attenzione allo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli allievi (cfr. comma 1, art. 26, CCNL 2006/2009).*

- *L'attività di partecipazione alla gestione dell'istituzione scolastica intesa come partecipazione: alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; cura dei rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi, ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.*

*Anche questi aspetti vengono ripresi nel CCNL/SCUOLA dall'articolo 26 distinguendo in modo netto i compiti della funzione docente tra attività individuali e collegiali (cfr. comma 2, art. 26, CCNL 2006/2009).*

## DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE

### Diritti

- **Diritto alla funzione**
  - Si estrinseca nel diritto del docente alla libertà didattica e culturale quale presupposto per la creazione delle condizioni più favorevoli alla formazione critica dell'alunno e alla migliore fruizione del suo diritto allo studio nel rispetto della sua personalità e del suo diritto ad una formazione libera
- **Diritto alla mensa**
  - Fruizione del servizio di mensa gratuita per il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione
- **Diritto alla retribuzione**
  - corrispettivo che la pubblica amministrazione versa ad un suo dipendente in cambio del lavoro svolto
- **Diritto alla progressione economica**
  - Passaggio da una classe stipendiale all'altra.
- **Diritto sindacale**
  - Iscrivere ad un sindacato di propria scelta
  - partecipare a riunioni o assemblee sindacali (fino ad un massimo di 10 ore annue)
  - scegliersi un RSU
  - scioperare
- **Il diritto alle ferie** (c. 12, art. 13, CCNL/SCUOLA)
  - 30 giorni nel primo anno di servizio
  - 32 giorni dopo il primo anno di servizio
- **Diritto alle festività soppresse** (cfr. art. 14, CCNL/SCUOLA).
  - 4 giorni per tutti i docenti
- **Diritto ai permessi retribuiti**
  - *Otto giorni* per anno scolastico per concorsi o esami comprensivi dei giorni di viaggio.
  - *tre giorni* per ogni evento luttuoso (parenti o affini fino al secondo grado) da usufruire anche in modo non continuativo
  - *tre giorni* per particolari motivi personali e/o familiari (detti giorni vanno documentati o autocertificati). Per gli stessi motivi e con le stesse condizioni si possono fruire delle sei giornate di ferie previste (dal c. 9, art. 13, CCNL/SCUOLA)
  - *quindici giorni* di permesso continuativi
  - *tre giorni al mese* per soggetti in situazione di handicap o per l'assistenza a parenti e agli affini entro il terzo grado in situazioni di handicap (cfr. legge n. 104/1992).
- **Diritto ai permessi brevi**
  - Ai docenti possono essere concessi, in relazione alle esigenze di servizio e a condizione di non avere oneri per lo Stato, permessi brevi durante le normali attività didattiche fino ad un massimo di due ore in un giorno e per un complessivo annuale di:
    - 18 ore per i docenti della scuola secondaria
    - 24 ore per i docenti della scuola primaria
    - 25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia.

Detti permessi vanno recuperati entro i due mesi successivi su richiesta dell'amministrazione.

- **Diritto ad assentarsi per motivi di salute**
- **Diritto a chiedere l'aspettativa**

L'aspettativa giuridicamente *consiste nella interruzione, per un certo periodo, del rapporto di lavoro*. Essa può essere richiesta per i seguenti motivi:

- aspettativa per servizio militare (cfr. art. 67 del T.U. n. 3 del 57 sugli impiegati civili dello Stato)
- aspettativa per mandato parlamentare (cfr. D.L.vo 3/2/1993, n. 29.)
- aspettativa per mandato amministrativo
- aspettativa per motivi di famiglia, personali, lavoro e di studio
- diritto allo studio (cfr. art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 e del CCNI 29/11/2007 (art. 4, comma 4, lett. a)
- tutela delle lavoratrici madri (cfr. la legge n. 1204/1971 e successive integrazioni).

## Doveri

### A) ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (cfr. art. 27, c. 1)

Il CCNL/SCUOLA all'articolo 27 prima di entrare nello specifico dei compiti riservati al docente mette in evidenza il profilo professionale dello stesso indicando quali competenze deve possedere per poter assolvere la funzione docente:

- la competenza disciplinare
- le competenze psicopedagogiche
- le competenze metodologiche-didattiche
- le competenze organizzativo-relazionali
- competenze di ricerca, documentazione e valutazione

Il comma 4 dell'articolo 28 del CCNL fissa gli obblighi di lavoro del personale docente articolandoli in:

- a) attività di insegnamento
- b) attività funzionali all'insegnamento

Il comma 5 definisce le ore d'insegnamento settimanali dei docenti per ogni ordine di scuola da distribuire in non meno di 5 giorni:

- 25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia
- 22 ore per i docenti della scuola primaria + 2 ore settimanali (o 4 ore ogni due settimane) per la programmazione didattica in ore di contemporaneità. Il docente può essere utilizzato per sostituire il collega assente fino ad un massimo di 6 giorni
- 18 ore per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

Il comma 6 stabilisce che negli istituti di secondo grado i docenti con orario di cattedra inferiore a 18 ore sono tenuti al completamento dell'orario in classi collaterali o ad effettuare interventi didattici ed educativi integrativi o a sostituire i docenti assenti o per attività parascolastiche ed interscolastiche.

### B) ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

Le attività funzionali all'insegnamento, trattati dal contratto all'articolo 29, sono tutte quelle attività e/o impegni inerenti la funzione docente (cfr. c. 1, art. 29 CCNL) e comprendono:

- **adempimenti a carattere collegiale** fino ad un massimo di 40 ore (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dagli stessi organi collegiali operanti nella scuola) nello specifico tutti i docenti devono:

- partecipare al collegio dei docenti
- partecipare ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione
- partecipare agli incontri scuola famiglia
- partecipare alla programmazione e verifica di inizio e fine anno
- informare le famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.
- svolgere gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
- **adempimenti a carattere individuale** (preparazione delle lezioni, preparazione delle esercitazioni, correzione degli elaborati e rapporti individuali con le famiglie).

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

### C) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ED ORE ECCEDENTI

- **Le attività aggiuntive** comprendono:
  - le attività aggiuntive di insegnamento
  - le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
- **Le ore eccedenti**  
sono le ore d'insegnamento che un docente può svolgere, fino ad un massimo di 6 ore, oltre le 18 ore. Tale implementazione deve essere accettata dal docente e va regolarmente retribuita dall'Ufficio provinciale del tesoro.
- **Divieto di cumulo d'impieghi, altre incompatibilità** (cfr. art. 508, D.L.vo n. 197/1994)
  - divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico)
  - divieto di svolgere altro rapporto di impiego pubblico
  - divieto di esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  - divieto di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne in società cooperative
  - il docente può, previa autorizzazione del dirigente scolastico, esercitare libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
- **Dovere alla formazione in servizio** (cfr. c. 124, legge 107).

## IL RUOLO DEL DOCENTE ALL'INTERNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono stati istituiti dal decreto 416 del 1974 e recepiti dal decreto 297 del 1994 con lo spirito di trasformare la scuola in comunità educante in una prospettiva di democratizzazione. Sulla base di detti principi è opportuno mettere in evidenza la sfera di competenze dei singoli organi.

Il consiglio di classe, interclasse, sezione e il collegio dei docenti di fatto esplicano una funzione tecnica e contribuiscono a caratterizzare sotto il profilo didattico la dimensione dell'istituzione scolastica nel territorio al fine di rendere più efficace la risposta educativa, mentre il consiglio d'istituto ha una funzione politico-amministrativa e organizzativa finalizzata a creare momenti d'integrazione dell'istituzione scolastica con l'ambiente.

### A) IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE (cfr. art. 5 decreto 297/94)

#### A.1. COMPOSIZIONE

##### ▪ Il consiglio di intersezione scuola dell'infanzia

Il consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia è composto:

- dal dirigente scolastico che lo presiede
- dai docenti di tutte le sezioni del plesso o dell'istituzione scolastica
- dai docenti di sostegno in quanto contitolari delle sezioni
- da un rappresentante eletto dei genitori iscritti per ogni sezione.

##### ▪ Il consiglio di interclasse scuola primaria

Il consiglio di interclasse per la scuola primaria è composto:

- dal dirigente scolastico che lo presiede
- dai docenti delle classi parallele del plesso o dell'istituzione scolastica
- dai docenti di sostegno operanti nelle stesse classi parallele in quanto contitolari
- da un rappresentante eletto dei genitori iscritti per ogni classe
- può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

##### ▪ Il consiglio di classe scuola secondaria di primo grado

Il consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado è composto:

- dal dirigente scolastico che lo presiede
- dai docenti della classe
- dai docenti di sostegno operanti nella stessa classe in quanto contitolari
- da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe
- può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

##### ▪ Il consiglio di classe scuola secondaria di secondo grado

Il consiglio di classe per la scuola secondaria di secondo grado è composto:

- dal dirigente scolastico che lo presiede
- dai docenti della classe
- dai docenti di sostegno operanti nella stessa classe in quanto contitolari
- da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe
- da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe

- dai docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, solo a titolo consultivo.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Il dirigente scolastico può delegare alla funzione di presidente un docente componente lo stesso consiglio.

Il consiglio si riunisce in orario non coincidente con l'orario delle lezioni per discutere gli aspetti relativi alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

## A.2. COMPITI

- Formula proposte al collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
- Esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

## B) COLLEGIO DEI DOCENTI (cfr. art. 7, decreto 297/1994)

Il collegio dei docenti è regolato nella sua funzione dall'art. 7 del decreto 297 del 1994.

In esso sono esplicitati la composizione e i compiti.

### B.1. COMPOSIZIONE

- da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica compreso i docenti di sostegno in quanto contitolari nelle classi dell'istituzione scolastica
- è presieduto dal dirigente scolastico che attribuisce la funzione di segretario ad uno dei docenti suoi collaboratori
- Il collegio dei docenti si riunisce in orario non coincidente con l'orario delle lezioni.

### B.2. COMPITI

- delibera in materia di funzionamento didattico
- cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare nel rispetto della libertà d'insegnamento di ciascun docente (cfr. c. 9, art. 21, legge n. 59/1998)
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti e ne elabora il piano secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente (cfr. cc. 121 e 124, legge n. 107/2015)
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto

- individua due docenti quali componenti il comitato di valutazione che dura in carica tre anni (cfr. comma 129, punto 2, lettera a)
- programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e per il piano dell'inclusività
- individua, ove occorre i mezzi necessari per il recupero degli alunni
- si pronuncia su ogni altro argomento che la normativa assegna alla sua competenza.
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

### **C) CONSIGLIO D'ISTITUTO (cfr. art. 8, decreto n. 297/1994)**

Il consiglio d'istituto è regolato dall'art. 8 del decreto n. 297 del 1994 e in esso sono esplicitati la composizione e i compiti.

In merito alla composizione la normativa prevede una composizione differente in relazione al numero della popolazione scolastica e dura in carica tre anni.

#### **C.1. COMPOSIZIONE**

- Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti:
  - 6 rappresentanti del personale docente
  - uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
  - 6 dei genitori degli alunni
  - il dirigente scolastico.
- Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti:
  - 8 rappresentanti del personale docente
  - 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
  - 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
  - il dirigente scolastico.
- Nelle istituzioni scolastiche di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, a tre nelle scuole con una popolazione scolastica fino a 500. Al loro posto vengono eletti tre studenti.
- Nelle istituzioni scolastiche di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a quattro nelle scuole con una popolazione scolastica con più di 500 alunni. Al loro posto vengono eletti quattro studenti.

I componenti del consiglio d'istituto vengono eletti ognuno dalla loro categoria.

Il consiglio d'istituto è presieduto da un genitore, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa.

Può essere eletto anche un vice presidente.



Negli istituti di secondo grado la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio d'istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

## C.2. COMPITI

- elabora e adotta gli indirizzi generali
- determina le forme di autofinanziamento
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- delibera, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola
- adotta il regolamento interno
- delibera l'acquisto, delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie
- delibera l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche
- delibera la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- delibera in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalla normativa.

## D) LA GIUNTA ESECUTIVA

### D.1. COMPOSIZIONE

Il consiglio d'istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da:

- un docente
- un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario
- due genitori
- il dirigente scolastico che la presiede
- il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

### D.2. COMPITI

- Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto
- cura l'esecuzione delle relative delibere
- ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

## **E) COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

Una nota particolare va fatta per il Comitato di valutazione del servizio che modifica l'art. 11 del Testo Unico ampliando compiti e composizione dello stesso organo infatti il comma 129 della legge n. 107/2015 prevede che a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge presso ogni scuola venga istituito il Comitato di valutazione del servizio e ne esplicita formazione e compiti.

### **E.1. COMPOSIZIONE**

- il comitato ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico
- è composto da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto
- da due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

### **E.2. FUNZIONI**

- il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti
- il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor
- il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato dopo l'anno di prova.

## IL RUOLO DEL DOCENTE NELLA SCUOLA DELINEATA DALLA LEGGE 107/2015

Nella legge n. 107 e in particolare nei primi sessanta commi (1- 60) si esplicitano le finalità, gli obiettivi prioritari e l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche facendo riferimento all'autonomia scolastica D.P.R. n. 275/1999 e invitando le istituzioni scolastiche e quindi i docenti a:

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche
- potenziare le competenze matematico, logiche e scientifiche
- potenziare le competenze: nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture
- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziare le discipline motorie
- sviluppare le competenze digitali
- potenziare le metodologie e le attività laboratoriali
- prevenire e contrastare la dispersione.

E' chiaro che si tratta di una serie di possibilità che le Istituzioni scolastiche possono scegliere e che richiedono una competenza professionale da parte del docente che non si esaurisce solo nell'aspetto metodologico/didattico ma che apre prospettive verso competenze di carattere progettuale, gestionale, digitale.

Infatti nella scelta degli obiettivi ogni singola Istituzione deve tener conto dei risultati del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e della progettualità prevista dal PdM (Piano di Miglioramento) documenti che vengono redatti da commissioni formate oltre che dal Dirigente e dal DSGA anche dai docenti.